

Determinazione del
Commissario Straordinario
N. 172 dell'11/07/2023

Oggetto: Tempistica liquidazione contributi previdenziali per “collocamento a riposo” e “recesso volontario” degli iscritti all’Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22 del 16/02/2023, con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito IPA).
2. Preso atto del disposto dell’art. 1 del vigente Statuto dell’IPA, che stabilisce: (...) *a) agli iscritti all’Istituto e ai convenzionati, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene corrisposta una somma di denaro determinata come segue: importo del contributo previdenziale versato da ciascun iscritto o convenzionato nel corso degli ultimi dodici mesi, nella misura di 1/100 dello stipendio pensionabile, moltiplicato per il numero degli anni interi di iscrizione all’Istituto, computando per anno intero la frazione superiore a 6 mesi; b) agli iscritti e ai convenzionati aderenti al fondo per l’erogazione dell’indennità suppletiva, viene corrisposta una ulteriore somma di denaro con le modalità e nella misura previste dall’apposito Regolamento.*
3. Viste le Determinazioni Commissariali n. 47 del 13/03/2018 e n. 222 del 18/11/2019, con le quali è stata approvata la procedura sulle tempistiche e le percentuali di liquidazione dei contributi previdenziali a seguito delle domande di “collocamento a riposo” presentate dagli iscritti IPA, come segue:
 - acconto del 55 % entro 2 mesi dal mese successivo al collocamento a riposo;
 - saldo del 45% entro 6 mesi dalla liquidazione dell’acconto.

4. Vista la Determinazione Commissariale n. 133 del 05/06/2023 che ha modificato la tempistica per la liquidazione dei saldi di fine servizio da effettuarsi in un arco temporale di 12 mesi decorrenti dal mese in cui risulta erogato l'acconto dalle spettanze relative alla liquidazione di fine servizio.
5. Preso atto del disposto dell'art. 3 del vigente Statuto dell'IPA, che stabilisce: (...) *gli iscritti possono, in qualsiasi momento, recedere dell'iscrizione all'istituto con diritto alla restituzione dei soli contributi previdenziali effettivamente versati, al netto dei crediti eventualmente vantati dall'istituto.*
6. Vista la Determinazione Commissariale n. 51 del 21/02/2020 con la quale è stata approvata la procedura sulle tempistiche e le percentuali di liquidazione dei contributi previdenziali a seguito della presentazione della domanda di "recesso volontario" degli iscritti IPA, prevedendo:
 - un primo acconto del 33,33% entro 6 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria;
 - un secondo acconto del 33,33% entro 12 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria;
 - un terzo acconto del 33,33% entro 18 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria.
7. Vista la Determinazione Commissariale n. 149 del 16/06/2023 con la quale è stata approvata la procedura per la restituzione dei contributi previdenziali a seguito di recesso dall'iscrizione all'IPA e sospesa l'erogazione di ogni somma connessa all'esercizio del diritto di recesso anticipato, fatto salvo il caso in cui i contributi previdenziali spettanti siano stati già parzialmente erogati.
8. Tenuto conto che:
 - la Corte dei conti, così come rappresentato nella Deliberazione n. 28/2023/GEST, ha ritenuto "*... indispensabile che qualunque futura decisione in merito all'assetto organizzativo e alla forma giuridica sia preceduta da un'immediata attività di due diligence sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria...*";

- la situazione finanziaria dell'Istituto - già fortemente condizionata dai risultati gestionali delle pregresse annualità nonché dalle scelte strategiche operate dalle precedenti gestioni commissariali - prefigura potenziali criticità sugli equilibri di cassa, così come rinvenibile:

a) nelle proiezioni economico-finanziarie contenute nella *“Valutazione sulla sostenibilità dell'attuale modello di gestione finanziaria per l'erogazione di prestazioni di natura previdenziale, assistenziale e creditizia a favore degli iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale”*, elaborata dallo Studio Attuariale De Angelis-Savelli e registrata agli atti dell'Istituto con prot. n. 3320 del 20/06/2022;

b) nelle proiezioni effettuate sui dati contabili maturati nel corso del primo semestre dell'esercizio, rappresentate nei budget di tesoreria (agli atti dell'Istituto) e trasmesse al Collegio dei Revisori in occasione delle verifiche periodiche.

9. Dato atto che si ritiene precipuo scopo della gestione commissariale adottare ogni misura volta a garantire gli equilibri finanziari dell'IPA in attesa degli esiti della richiamata *due diligence*.

10. Ritenuta necessaria, stante l'obiettivo primario di assicurare la tutela dei diritti degli iscritti e di tutti i portatori d'interesse, una rimodulazione dei tempi di liquidazione inerenti alla restituzione della quota previdenziale accantonata nei casi di presentazione di domande da parte degli iscritti all'IPA sia di *“collocamento a riposo”* che di *“recesso volontario”*, così come previsto nelle su richiamate determinazioni.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

sulla base delle motivazioni richiamate in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

– di approvare le percentuali e le tempistiche di erogazione dei contributi previdenziali relative alle domande di *“collocamento a riposo”* presentate dagli iscritti IPA, come di seguito specificato:

- i) acconto del 55 % entro 6 mesi dal mese successivo a quello del collocamento a riposo;
- ii) saldo del 45 % entro 12 mesi dalla liquidazione dell'acconto;

- di approvare le percentuali e le tempistiche di erogazione dei contributi previdenziali relativi domande di “*recesso volontario*” presentate dagli iscritti IPA, come di seguito specificato:
 - i) primo acconto del 33,33% entro 12 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria;
 - ii) secondo acconto del 33,33% entro 18 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria;
 - iii) terzo acconto del 33,33% entro 24 mesi dalla data di formale accettazione della richiesta di cancellazione volontaria;
- di stabilire che l’erogazione dei contributi previdenziali relativi alle domande di “*recesso volontario*” risultano, in attuazione della Determinazione Commissariale n. 149/2023, erogabili, secondo la tempistica sopra indicata, nei soli casi in cui i contributi previdenziali spettanti siano stati già parzialmente erogati;
- di dare atto che la restituzione dei contributi previdenziali, accertati secondo le procedure determinate, verranno erogati al netto dei crediti eventualmente vantati dall’Istituto;
- di dare atto che, con successivi provvedimenti, saranno assunti i relativi impegni di spesa.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto – Sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza

ANTONIO
LANZA
11.07.2023
18:14:08
GMT+01:00

